


Preintesa<sup>1</sup>

## Area Comparto Sanità

## Oggetto della Preintesa

Accordo Aziendale per l'individuazione dei criteri per l'attribuzione al personale Azienda Ulss 6 Euganea degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2007 come modificata dalla L.R. 43/2012 secondo le indicazioni della D.G.R. n. 750 del 14 maggio 2015



<sup>1</sup> La presente preintesa verrà inviata al Collegio Sindacale, in applicazione dell'art.55 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 e ai sensi dell'art. 4 comma 3 del CCNL 19/04/2004, e a seguito del parere favorevole dello stesso Collegio, la preintesa verrà applicata a tutti gli effetti e verrà considerata valevole come accordo sottoscritto tra le parti.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

In applicazione del D. Lgs. 758/94 e del D. Lgs. 81/2008 la Regione del Veneto, con Legge n. 23 del 16 agosto 2007, ha disciplinato l'utilizzo delle somme derivanti dai pagamenti relativi alle sanzioni comminate da parte dei servizi prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ULSS.

Con Legge Regionale 23 novembre 2012, n. 43, è stato modificato l'art. 8 della Legge Regionale 16 agosto 2007 n. 23 prevedendo, con riferimento allo sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) come di seguito indicato:

*"1. In conformità a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 6, e dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni, l'importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" e successive modificazioni e dell'articolo 14, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dalle aziende (ULSS) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 81/2008. Analogamente, l'importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 301-bis, del decreto legislativo 81/2008 integra il medesimo capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.*

*1 bis. L'importo introitato ai sensi del comma 1 viene attribuito annualmente a ciascuna azienda (ULSS), in proporzione alle somme derivate dall'applicazione, da parte dei rispettivi servizi prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 758/1994 e degli articoli 14, comma 5, lettera b) e 301-bis, del decreto legislativo 81/2008. Tale importo è finalizzato, per la quota di un terzo, alla realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, per la quota di un terzo a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e, per la quota di un terzo, alla realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro [...]"*

Con DGR 750 del 14 maggio 2015, la Regione Veneto ha, infine, disciplinato l'attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2007 come modificata dalla L.R. 43/2012 individuando i criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati. Inoltre, con periodici Decreti del Direttore della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria della Regione del Veneto, vengono, per anno di competenza, attribuiti i predetti proventi alle aziende auls e vengono altresì disposte le modalità di utilizzo degli stessi in relazione alle tre aree previste dalla L.R. (progetti formativi – raggiungimento LEA – progetti a sostegno delle imprese e ai lavoratori). Ad oggi risultano attribuiti i proventi fino all'annualità 2019.

## DESTINATARI

Personale del Comparto Sanità che afferisce all'UOC SPISAL.



	<b>PREINTESA</b> <b>AREA CONTRATTUALE</b> <b>COMPARTO SANITÀ</b>	Data di sottoscrizione __/__/2023 Pag. 3 di 5
---	--	---

*PERIODO TEMPORALE DI VIGENZA*

Il periodo di vigenza dell'accordo è l'anno 2023 e comunque fino al successivo accordo; le parti si impegnano di ritrovarsi entro il mese di novembre c.a. per verificare le disposizioni legislative nazionali e regionali in materia al fine della sostenibilità economica sull'utilizzo della quota di un terzo delle somme attribuite, finalizzata a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

*OBIETTIVO DELL' ACCORDO*

Definire i criteri di utilizzo della quota di 1/3 delle somme che verranno attribuite dalla Regione del Veneto finalizzate a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

*CONTENUTO DELL' ACCORDO*

Al raggiungimento annuale dei livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro partecipa tutto il personale dello SPISAL, con particolare impegno profuso dai Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro che, come stabilito dal Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58, sono gli operatori sanitari che, in relazione alle competenze acquisite durante il percorso di studi, si occupano della verifica e del controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro. Poiché il servizio SPISAL prevede compiti ispettivi e di vigilanza tali figure sono "Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG)" – con nomina prefettizia - nella loro attività svolgono la vigilanza e il controllo negli ambienti di lavoro che comprendono infortuni gravi e mortali, sospensioni e sequestro delle attività con gravi carenze dei requisiti di sicurezza, indagini per delega del pubblico ministero, interventi di vigilanza congiunta con altri enti ispettivi, presenza nei processi in qualità di relatori nell'indagine. La complessità delle attività svolte richiede competenze professionali che devono essere maturate nel tempo e per tale ragione è necessario che i tecnici della prevenzione con maggiore esperienza supportino i tecnici della prevenzione di nuova nomina.

Considerati:

- ✓ Il particolare ruolo rivestito dagli UPG nel raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- ✓ l'andamento nel tempo degli introiti derivanti dall'applicazione da parte dello SPISAL, dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 758/1994 e degli articoli 14, comma 5, lettera b) e 301-bis, del decreto legislativo 81/2008;
- ✓ la consolidata destinazione delle risorse da parte della Regione, sebbene con uno/due anni di sfasamento rispetto alla competenza di maturazione;
- ✓ le indicazioni fornite da parte del Responsabile dello SPISAL di concerto con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione in merito alle modalità di utilizzo di tali risorse e dei relativi criteri di attribuzione

Si concorda che :

la quota di 1/3 delle somme che verranno attribuite dalla Regione del Veneto, finalizzate a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul



lavoro, sia destinata a premialità aggiuntive da destinare al personale che ha contribuito alla realizzazione dell'obiettivo. Le premialità saranno corrisposte a fronte di specifiche progettualità e/o obiettivi individuali attribuiti annualmente da parte del responsabile dello SPISAL, di concerto con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione a fronte, anche, di un impegno aggiuntivo, con resa oraria annua di almeno 20 ore per il personale di cui alla lettera A e di almeno 15 ore per il personale di cui alla lettera B e C.

Si concorda, inoltre, che le premialità aggiuntive e la loro modalità di attribuzione, siano diversificate in ragione del contributo e del ruolo rivestito dal personale SPISAL nel raggiungimento degli obiettivi, come di seguito indicato:

- A. Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, che abbiano la qualifica UPG da almeno 3 anni:**  
l'erogazione della premialità aggiuntiva viene anticipata attraverso acconti mensili nella misura di €. 400,00, al netto degli oneri riflessi. Annualmente il Responsabile dello SPISAL è tenuto a certificare il raggiungimento degli obiettivi/progettualità concordate con i tecnici. Qualora per effetto di modifiche legislative, le risorse anticipate non dovessero essere distribuite dalla Regione, o dovessero essere destinate ad altre finalità, le stesse verranno gradualmente recuperate, previa informativa alle OO.SS.
- B. Tecnici UPG con meno di tre anni di anzianità:**  
l'erogazione della premialità aggiuntiva, definita in €. 2.000, al netto degli oneri riflessi, annui per i tecnici UPG con meno di tre anni di anzianità viene corrisposta con cadenza annuale, al ricevimento della somma di competenza dell'anno di riferimento da parte della Regione e previa certificazione del Responsabile dello SPISAL di concerto con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, in merito al raggiungimento degli obiettivi/progettualità concordate.
- C. altro personale afferente allo SPISAL che abbia aderito alla progettualità:**  
l'erogazione della premialità aggiuntiva, definita in €. 1.500, al netto degli oneri riflessi, per il restante personale del comparto coinvolto nelle progettualità, viene corrisposta con cadenza annuale, al ricevimento della somma di competenza dell'anno di riferimento da parte della Regione e previa certificazione del Responsabile dello SPISAL di concerto con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, in merito al raggiungimento degli obiettivi/progettualità concordate.

Le parti, infine, concordano che :

1. qualora il trasferimento delle risorse da parte della Regione si rivelassero inferiori all'ammontare delle quote mensili di premialità aggiuntiva anticipate o, non fossero stati raggiunti i livelli essenziali di assistenza previsti dalla normativa di settore, le stesse saranno oggetto di graduale recupero, previa informativa alle OO.SS.
2. l'erogazione delle premialità aggiuntive per il personale di cui alle lettere B e C sarà condizionata alla capienza del trasferimento regionale mentre, in caso di maggiori risorse, le quote saranno rimodulate in aumento, fino ad un massimo di € 2.500 per il personale di cui alla lettera B, e ad un massimo di € 2.000 per il personale di cui alla lettera C.

Letto, confermato e sottoscritto.

Padova, \_\_\_\_\_

03 MAR, 2023





DELEGAZIONE TRATTANTE

PARTE AZIENDALE

Il Direttore Generale

Dr. Paolo Fortuna

*[Signature]*

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Michela Barbiero

*[Signature]*

Il Direttore Sanitario

Dr. Aldo Mariotto

*[Signature]*

Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari

Dr.ssa Maria Chiara Corti

*[Signature]*

Il Direttore dell'UOC Risorse Umane

Dr.ssa Maria Camilla Boato

*[Signature]*

Il Direttore dell'UOC Direzione Professioni Sanitarie

Dr.ssa Demarchi Antonia

*[Signature]*

PARTE SINDACALE

CGIL FP

*[Signature]*

CISL FPS

*[Signature]*

UIL FPL

*[Signature]*

FIALS

NURSIND

*[Signature]*

NURSING UP

RSU

*[Signature]*

